



**STUDIO ASSOCIATO PANNISCO**  
DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO

DOTT. PASQUALINO PANNISCO  
Consulente del lavoro  
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN  
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO  
Consulente del lavoro

DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN  
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 22 marzo 2017

*Circolare n. 10- 2017*

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: SOPPRESSIONE LAVORO ACCESSORIO E MODIFICA SOLIDARIETÀ APPALTI**

È stato pubblicato nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 il D.L. 17 marzo 2017, n. 25, contenente disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (*voucher*), nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. Il decreto è **in vigore dal 17 marzo 2017** e dovrà essere convertito in legge.

Di seguito, in sintesi, quanto previsto dal decreto; al momento non risultano istruzioni ufficiali.

*1) Voucher*

È stata abrogata la disciplina del lavoro accessorio, che, pertanto, non può più essere utilizzato, a eccezione dei buoni (*voucher*) per prestazioni di lavoro accessorio richiesti al 17 marzo 2017, che possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Gli articoli 48-50, D.Lgs. 81/2015, abrogati, disciplinavano gli aspetti essenziali del lavoro accessorio (definizione, campo di applicazione, obblighi di comunicazione, sanzioni, aspetti previdenziali): i *voucher* eventualmente già richiesti al 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati ancora per tutto il 2017, ma in assenza di una norma transitoria che preveda l'applicazione delle norme abrogate; saranno utilizzati, pertanto, in assenza di regole.

*2) Solidarietà negli appalti*

Si ricorda che, in caso di appalto, il committente è obbligato in solido per 2 anni dalla fine dell'appalto con appaltatori/subappaltatori per il pagamento di retribuzioni e contribuzioni ai lavoratori e agli enti previdenziali. Dall'obbligo sono invece escluse le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile. La responsabilità è solidale quando più soggetti sono chiamati a rispondere, per una violazione o comunque per un'obbligazione, in posizione di parità: colui che adempie acquisisce un diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati.

Il testo dell'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, è stato modificato come segue (in evidenza i passaggi soppressi):



~~“2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.~~

In sintesi, rispetto a prima, i Ccnl non potranno più individuare sistemi di controllo e verifica degli appalti che escludano l'obbligo solidale e il committente non potrà più chiedere, prima di pagare il dovuto ai lavoratori e agli enti previdenziali, che siano intraprese azioni esecutive nei confronti di appaltatori e subappaltatori: dovrà prima pagare e poi rivalersi in prima persona su tali soggetti, con le ovvie difficoltà connesse al recuperare somme da chi già non ha pagato quel che doveva a lavoratori ed enti previdenziali.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

*Studio Associato Pannisco*